

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 *"Codice della Navigazione"* e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e ss.mm.ii. *"Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione"*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in particolare l'art. 105, comma 2, lett. 1) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, così come modificata da ultimo con la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, recante *"Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale"*, e in particolare:

- l'art. 1 *"Finalità e principi generali"* che prevede:
 - al comma 3°, che *"l'attività della Regione sia, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse aliutiche"*;
 - al comma 4°, che *"l'utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri e interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche"*;
- l'art. 2 *"Funzioni della Regione"*, che prevede:
 - al comma 1°, che per le finalità di cui all'art. 1 spettano alla Regione, tra l'altro, le funzioni di cui previste alla lett. c), *"autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del*

Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996", alla lett. d), "individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo" e alla lett. d bis), "controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica";

- l'art. 3 "Funzioni dei Comuni", che prevede:
 - al comma 1°, che la Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
- l'art. 7-bis "Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica", che prevede:
 - al comma 1°, che la Regione, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, possa predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica;
 - al 2° comma, che la Regione possa stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2285 del 27 dicembre 2021 recante *"Modifiche ed integrazioni delle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9"*, in particolare, l'art. 3 del Capo I che, tra l'altro, prevede che l'azione amministrativa della Regione Emilia-Romagna, in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate, debba perseguire le seguenti finalità:

- a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;
- b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse e accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione e alla tutela della biodiversità ambientale;
- c) promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;
- d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse alieutiche, tramite la realizzazione d'aree di tutela riservate alla pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;
- e) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;
- f) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks ittici;

Visto inoltre, l'art. 4 del Capo II della citata D.G.R. n. 2285/2021 nel quale è previsto che la Regione Emilia-Romagna nella gestione del Demanio marittimo e del mare territoriale, svolga le seguenti funzioni amministrative, in particolare:

- l'adozione dei provvedimenti finalizzati:
 - a) alla pesca del novellame a scopo scientifico e/o di ripopolamento di aree produttive;

- b) alla realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche;
- l'adozione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 9/2002, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto:
 - a) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree di tutela biologica (A.T.B.) per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 9/2002;
 - b) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei molluschi bivalvi;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), della L.R. n. 9/2012, ha individuato e delimitato le aree marine che presentano idonee condizioni ambientali per lo sviluppo delle specie alieutiche allo stadio larvale e giovanile e con propri atti le ha riconosciute quali Aree di Tutela Biologica (A.T.B.) al fine della tutela e conservazione degli stock ittici provvedendo, altresì, a stabilire le misure di gestione e le modalità di prelievo;

Richiamate di seguito le Aree di Tutela Biologica (A.T.B.) istituite dalla Regione Emilia-Romagna in quanto particolarmente adatte all'accrescimento delle forme giovanili di organismi marini:

Aree di tutela biologica istituite dalla Regione Emilia-Romagna				
A.T.B. situate nelle acque marine di fronte alle coste della Romagna				
Denominazione	Data e atto di istituzione	mq	Localizzazione	Caratteristiche e aspetti ambientali
A.T.B. "Bevano"	Determinazione n.7878 del 05/06/2006	160.104	largo di Ravenna	Area attrezzata con barriere artificiali sommerse per l'incremento delle risorse alieutiche
A.T.B. "Fuori Riccione - Misano Adriatico"	Determinazione n. 7495 del 08/06/2007	80.111	largo di Riccione - Misano Adriatico	Area attrezzata con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche

A.T.B. situate nelle acque marine del comprensorio ferrarese				
Denominazione	Data e atto di istituzione	mq	Localizzazione	Caratteristiche e aspetti ambientali
A.T.B. “Bassunsin sotto o Scanno di sotto”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	1.491.293	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Bassunsin sopra o Scanno di sopra”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	3.882.814	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Spiaggina”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	104.738	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Gavon della Vallazza”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	76.418	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Goara”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	141.668	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Pianasso”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010, ampliata con determinazione n. 7200 del 10/04/2024	2.210.582	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Volano-Bocaura”	Determinazione n. 7329 del 31/05/2012	744.052	Acque antistanti Lidi di Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp. e Chamelea gallina
A.T.B. “Nazioni”	Determinazione n. 12054 del 27/09/2013	1.790.696	Acque antistanti Lidi di Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp. e Chamelea gallina

A.T.B. "Porto Canale di Porto Garibaldi"	Determinazione n. 18662 del 27/10/2020	302.986	Foce porto canale - Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. "Foce del Canale Logonovo"	Determinazione n. 18662 del 27/10/2020	107.959	Foce canale Logonovo - Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. "Foce Po di Goro"	Determinazione n. 14700 del 28/07/2022 e ampliata con determinazione n. 3218 del 19/02/2024	93.846	Foce fiume Po	Area idonea allo sviluppo spontaneo larvale e post-larvale di molluschi bivalvi delle specie Ruditapes spp.

Considerato il procedimento di ampliamento dell'A.T.B. "Volano-Bocaura" di cui al Verbale di chiusura della Conferenza di servizi redatto in data 1^ ottobre 2024 prot. n. 01/10/2024.1099032.I;

Tenuto conto che:

- le aree oggetto del procedimento di ampliamento coincidono con il Canale navigabile di atterraggio al porto di Goro e di Gorino e le relative fasce di rispetto, pertanto, la navigazione finalizzata all'accesso al porto di Goro e al porto di Gorino è la funzione principale dell'area e la sicurezza della navigazione è prioritaria;
- le prescrizioni e precisazioni contenute nei pareri endoprocedimentali rilasciati nell'ambito del procedimento di Conferenza di servizi, pur non censurando la possibilità di dichiarare l'area del Canale di atterraggio al Porto di Goro quale Area di Tutela Biologica, ai fini dello sviluppo delle specie alieutiche allo stadio larvale e giovanile, sottolineano che l'individuazione di tale area quale A.T.B. non deve limitare o creare interferenza con la navigazione o essere in contrasto con le norme riguardanti la sicurezza della navigazione;

- i poteri e le funzioni in materia di navigazione e sicurezza, come stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, sono attribuiti all'Autorità marittima, pertanto, ogni attività che si intenderà svolgere nell'area dovrà avere il suo preventivo assenso;

Ritenuto pertanto di procedere alla autonoma individuazione e denominazione del canale di atterraggio di ingresso/uscita dai porti di Goro e Gorino (e con la relativa area di rispetto) quale **Area di Tutela Biologica "Canale navigabile porto di Goro"**, a riconoscimento della sua specifica e prioritaria funzione di canale di atterraggio al porto di Goro e dunque della sua prioritaria e fondamentale funzione di canale navigabile, che deve essere sempre garantita e non può subire alcuna riduzione o limitazione;

Ritenuto quindi di procedere con il presente atto all'istituzione dell'Area di Tutela Biologica "Canale navigabile porto di Goro", per l'incremento delle risorse alieutiche e, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Ruditapes spp.*, a norma dell'art. 2, comma 1°, lett. d) della L.R. n. 9/2002, situata all'interno della Sacca di Goro;

Dato atto che tutta la documentazione a supporto della presente Licenza di concessione è conservata agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, che ha curato l'istruttoria;

Richiamate per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 468 del 10 aprile 2017 *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;
 - n. 2319 del 22 dicembre 2023 *"Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi"*;
 - n. 1276 del 24 giugno 2024 *"Disciplina organica in*

materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 *"Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"*;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 *"Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022"*;

- la propria determinazione n. 19319 del 12 ottobre 2022, di nomina, ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L. n. 241/1990 e degli artt. 11 e seguenti della L.R. n. 32/1993, del Responsabile del Procedimento cui afferisce il presente atto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2024, n. 157 *"Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione."*, come aggiornato con successiva deliberazione n. 1453 del 1° luglio 2024;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato *"Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"*;

Dato atto che il presente provvedimento contiene esclusivamente dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall'art. 11 co.5 del Regolamento regionale n. 2 del 31 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. Di individuare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, L.R. n. 9/2002 lett. d), il Canale navigabile porto di Goro e la relativa fascia di rispetto quale Area di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Ruditapes spp.*, per una superficie complessiva di circa mq. 558.085 individuata nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto;

2. Di aggiornare l'elenco delle Aree di Tutela Biologica come di seguito indicato:

Aree di tutela biologica istituite dalla Regione Emilia-Romagna				
A.T.B. situate nelle acque marine di fronte alle coste della Romagna				
Denominazione	Data e atto di istituzione	mq	Localizzazione	Caratteristiche e aspetti ambientali
A.T.B. "Bevano"	Determina n.7878 del 05/06/2006	160.104	largo di Ravenna	Area attrezzata con barriere artificiali sommerse per l'incremento delle risorse alieutiche
A.T.B. "Fuori Riccione - Misano Adriatico"	Determinazione n. 7495 del 08/06/2007	80.111	largo di Riccione - Misano Adriatico	Area attrezzata con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche
A.T.B. situate nelle acque marine del comprensorio ferrarese				

Denominazione	Data e atto di istituzione	mq	Localizzazione	Caratteristiche e aspetti ambientali
A.T.B. “Foce Po di Goro”	Determinazione n. 14700 del 28/07/2022 e ampliata con determinazione n. 3218 del 19/02/2024	93.846	Foce fiume Po	Area idonea allo sviluppo spontaneo larvale e post-larvale di molluschi bivalvi delle specie Ruditapes spp.
A.T.B. “Spiaggina”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	104.738	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Gavon della Vallazza”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	76.418	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Goara”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	141.668	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Bassunsin sotto o Scanno di sotto”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	1.491.293	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Bassunsin sopra o Scanno di sopra”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010	3.882.814	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Pianasso”	Determinazione n. 8237 del 29/07/2010, ampliata con determinazione n. 7200 del 10/04/2024	2.210.582	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Canale navigabile porto di Goro”	Determinazione n. 87 del 07/01/2025	558.085	Sacca di Goro	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. “Volano-Bocaura”	Determinazione n. 7329 del 31/05/2012	744.052	Acque antistanti Lidi di Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp. e Chamelea gallina

A.T.B. "Nazioni"	Determinazione n. 12054 del 27/09/2013	1.790.696	Acque antistanti Lidi di Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp. e Chamelea gallina
A.T.B. "Porto Canale di Porto Garibaldi"	Determinazione n. 18662 del 27/10/2020	302.986	Foce porto canale - Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.
A.T.B. "Foce del Canale Logonovo"	Determinazione n. 18662 del 27/10/2020	107.959	Foce canale Logonovo - Comacchio	Area idonea allo sviluppo larvale e post-larvale di Ruditapes spp.

3. Di stabilire che:

a) l'istituzione delle Aree Di Tutela Biologica ha come obiettivo principale la salvaguardia degli ambienti lagunari e marini e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche al fine di promuovere e favorire strategie di resilienza ai cambiamenti climatici in un'ottica che considera unitariamente il sistema socio-economico-ambientale;

b) l'eventuale prelievo del novellame sarà regolamentato e autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con appositi atti. In fase di regolamentazione del prelievo potranno essere previste limitazioni ai quantitativi prelevabili e limitazioni temporali in presenza di stock ittici compromessi o scarsi;

c) le Aree Di Tutela Biologica individuate sono caratterizzate da contesti ambientali peculiari, pertanto, le modalità di gestione delle singole aree dovranno essere articolate in considerazione di questa disomogeneità e delle condizioni specifiche;

4. Di vietare in tutte le Aree di Tutela Biologica:

a. la pesca professionale;

b. la pesca sportiva/ricreativa con attrezzi che operano sui fondali o in prossimità del fondo;

c. la navigazione e l'ormeggio, ad esclusione dei canali navigabili;

d. l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o

indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua e in genere l'immissione di qualsiasi oggetto o sostanza che possa modificare, anche transitoriamente le caratteristiche dell'ambiente marino;

e. l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento del benthos marino, tranne il caso di campionamenti a scopo di ricerca scientifica autorizzata;

f. qualsiasi attività che possa arrecare danno, intralcio o turbativa alla salvaguardia e tutela delle aree, fatti salvi i programmi di studio, di ricerca e monitoraggio scientifico;

g. il rilascio concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura o attività ad esse correlate o per ogni altra attività che possa mettere comunque a rischio l'equilibrio ambientale ed ecologico di riproduzione, insediamento e sviluppo delle forme giovanili di *Ruditapes spp.*, ad eccezione di concessioni espressamente destinate alla gestione della nursery;

5. Di prevedere che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la raccolta del novellame dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Settore regionale, secondo quanto stabilito dall'art.2 lettera c) della L.R. n. 9/2002;

6. Di rinviare la disciplina delle modalità di gestione e utilizzo di tali aree, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali e di raccolta del novellame, a successivo atto, da adottarsi da parte del Settore attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura;

7. Di prescrivere che i trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, siano perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori, dalle Autorità a ciò preposte;

8. Di trasmettere alle Autorità marittime competenti il presente atto per l'annotazione nelle carte nautiche;

9. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026, citato in premessa.

10. Di disporre, infine, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T.), dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

Vittorio Elio Manduca